

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Agricoltura)

47° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 1974

Presidenza del Presidente COLLESELLI

indi del Vice Presidente MAZZOLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Tutela della denominazione dei vini " Recioto " e " Amarone " » (1501) (D'iniziativa dei senatori Dal Falco ed altri):

PRESIDENTE	Pag. 671, 672, 677
ARTIOLI	673
BALBO	674
BOANO, relatore alla Commissione	672, 673 675 e passim
DAL FALCO	673, 674, 676
DEL PACE	676
LOBIANCO, sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste	674, 676
PISTOLESE	674
PORRO	674
SCARDACCIONE	672, 673
ZANON	673

La seduta ha inizio alle ore 10.15.

Presidenza del Presidente COLLESELLI

CASSARINO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Tutela della denominazione dei vini " Recioto " e " Amarone " » (1501), d'iniziativa dei senatori Dal Falco ed altri

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Tutela della denominazione dei vini " Recioto " e " Amarone " », d'iniziativa dei senatori Dal Falco, Treu, Segnana, Limoni, Dalvit, Pacini, Costa, Della Porta e Russo Arcangelo.

9ª COMMISSIONE

47° RESOCONTO STEN. (26 giugno 1974)

Prego il senatore Boano di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

B O A N O, *relatore alla Commissione*. Gli onorevoli colleghi ricorderanno che avevo sollecitato l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge, specificando che si trattava non solo di un provvedimento opportuno, ma anche tale da non comportare grossi problemi e lunghe discussioni. Confermo l'opinione allora espressa, anche se proporrò alcune modificazioni, di carattere però formale.

Innanzitutto vorrei far rilevare che non dobbiamo confondere lo spirito di questo disegno di legge con quello che esaminammo tempo fa, in relazione al Sangiovese. Solo molto superficialmente potremmo essere tentati di riscontrare una analogia, ma si tratta, invece, di due problemi nettamente diversi: in quel caso si faceva riferimento ad alcuni vitigni; in questo caso, i proponenti non chiedono altro, praticamente, se non che vengano rispettate le norme in vigore sulla non utilizzazione della denominazione d'origine controllata da parte di coloro che non ne abbiano i requisiti.

Direi che nel quadro di una corretta applicazione del decreto n. 930 del 1963, il disegno di legge in esame potrebbe risultare addirittura superfluo, in quanto non fa che ribadire il principio di fondo che è alla base di quella legge: che si definiscano i requisiti attinenti a determinati vini, in modo che non possano aversi frodi commerciali.

Come è scritto nella relazione che accompagna il disegno di legge — che è costituito da un unico articolo — nel quadro della denominazione d'origine controllata dai vini Valpolicella e Soave sussistono delle particolari qualifiche, il Recioto e l'Amarone, in dipendenza di certe caratteristiche di vinificazione.

Il nome « Recioto » trae origine dalla parola dialettale veronese *recia*, orecchia, che sta a significare l'uva proveniente dalle ali dei grappoli, quindi quella più esposta all'azione dei raggi solari e in possesso di maggior contenuto zuccherino. Il Recioto si ottiene appunto da questa uva tramite un processo, direi, di passitificazione del vino.

L'Amarone, come dice il nome, si ottiene attraverso l'accentuazione di una determinata caratteristica organolettica dei vini a denominazione d'origine controllata Valpolicella, Soave e Gambellara.

Il disegno di legge intende appunto garantire che le suddette specificazioni Recioto e Amarone, che si innestano sulle denominazioni d'origine Valpolicella e Soave, non possano essere usate per prodotti che non siano derivati da uve prodotte nei comprensori delimitati dal decreto del 21 agosto 1968.

La modificazione formale che vorrei proporre riguarda la parola « denominazione », posta all'inizio del primo comma. Del resto gli stessi estensori del disegno di legge, all'inizio del secondo comma, anziché « denominazione », hanno usato il termine « nome ». A mio avviso, infatti, il termine « denominazione » è in contrasto con lo spirito del provvedimento, in quanto da esso scaturisce, come osservazione di fondo, che i vocaboli Recioto e Amarone non sono delle denominazioni complete, autosufficienti, scindibili da quelle dei vini a denominazione d'origine controllata Valpolicella, Soave e Gambellara, ma sono soltanto delle indicazioni aggiuntive e qualificanti.

Quindi, invece di « denominazione », proporrei di usare la parola « nome » per il Recioto e « qualifica » per l'Amarone. Infatti il disciplinare del Recioto, all'articolo 6, ultimo comma, indica la parola Amarone, dandole l'attribuzione di qualifica. Occorrerebbe poi di conseguenza modificare anche l'inizio del secondo comma.

Con queste osservazioni concludo la mia relazione, invitando gli onorevoli colleghi ad approvare il disegno di legge con quelle modifiche che mi sono permesso di proporre.

P R E S I D E N T E. Dichiaro aperta la discussione generale.

S C A R D A C C I O N E. La denominazione d'origine deve essere Recioto o Recioto Amarone, oppure a tutti i vini Valpolicella e Soave si può aggiungere questa qualifica?

B O A N O, *relatore alla Commissione*. La denominazione d'origine controllata è

9^a COMMISSIONE

47° RESOCONTO STEN. (26 giugno 1974)

quella base: Valpolicella o Soave. Quando nell'ambito di questa più vasta proposizione si produce un determinato tipo di vino, con il disciplinare indicato, allora si ha questa specificazione aggiuntiva.

S C A R D A C C I O N E . Quindi tutte e due sono qualifiche?

B O A N O , *relatore alla Commissione.*
Esatto.

Z A N O N . Desidererei sapere in quali zone e con quali vini sono state fatte le contraffazioni del Recioto e dell'Amarone, anche per avere un'idea dell'ampiezza del fenomeno.

D A L F A L C O . Ringrazio innanzitutto il relatore per la sua chiara esposizione. Al senatore Zanon rispondo ricordando che nell'ultimo anno si è verificato un uso eccessivo dei nomi Recioto e Amarone fuori della zona del Valpolicella e del Soave. Pare che siano vini che vengono da regioni vicine; siamo comunque di fronte a un fenomeno di notevole ampiezza. Il disegno di legge è appunto ispirato dalla necessità della tutela della denominazione e della qualifica di questi vini di pregio.

**Presidenza
del Vice Presidente MAZZOLI**

A R T I O L I . Il nostro Gruppo si dichiara favorevole al disegno di legge, perchè esso muove in una determinata direzione. La disciplina dei vini a denominazione d'origine controllata, alla luce dell'esperienza acquisita in questi anni, mentre da un lato presenta aspetti positivi, ne ha fatto emergere anche di negativi, nel senso che da una parte abbiamo, attraverso il riconoscimento, una riqualificazione dei vini italiani; ma dall'altro lato, non avendo noi stabilito per legge la definizione dei vini comuni (come ho avuto modo di dire in un altro intervento in questa sede), i produttori premiati, più che i coltivatori delle zone dei vini a denominazione d'origine controllata, sono gli altri.

Il vino a denominazione d'origine controllata viene valorizzato dal punto di vista del prezzo, ma il valore aggiunto e il guadagno maggiore lo fanno i vini similari, sulla base della stessa legge per cui la moneta cattiva scaccia quella buona.

Abbiamo sempre sostenuto che bisogna concedere la denominazione d'origine controllata e garantita, a seconda delle caratteristiche, a località ben determinate. Del resto, quando si invia la documentazione per ottenere il riconoscimento di denominazione di origine, non per niente si deve fare riferimento alla letteratura, a precedenti di 300 o 400 anni. L'impresa agraria si va infatti sviluppando e si vedono piantare vitigni di qualsiasi qualità nelle zone più disparate del Paese.

Ne consegue allora che sul mercato affluisce sia la bottiglia del vino a denominazione d'origine controllata, sia la bottiglia di vino comune che porta quasi la stessa etichetta, per così dire, ma non è a denominazione di origine controllata, bottiglia la quale costa qualcosa di meno e viene smerciata più facilmente. Se consideriamo che per produrla si è speso molto meno che per quella contenente il vino a denominazione d'origine controllata, si capisce che chi guadagna enormemente da tutto questo stato di cose è colui che fa il vino simile e non il coltivatore, il produttore del vero vino a denominazione d'origine controllata.

Ripeto quindi che noi condividiamo le finalità del disegno di legge e ci dichiariamo favorevoli ad esso, ma certamente non possiamo ritenerci soddisfatti della situazione attuale del mercato dei prodotti del settore vitivinicolo. Sarà nostro dovere ritornare sul problema, e credo che sia lecita una raccomandazione tendente a far sì che non si riconoscano con troppa facilità le denominazioni di origine controllata, altrimenti di questo passo i vini saranno tutti a denominazione d'origine controllata: questo costituirebbe un discapito per quanti fino ad ora hanno lavorato per produrre nel migliore dei modi e che per tutelare il loro prodotto si sono assunti anche l'onere di una maggiore pressione fiscale rispetto agli altri produttori, poichè finirebbero per non poter fruire

dei benefici che spettano loro a compenso del lavoro svolto con sacrifici e serietà.

Noi sosteniamo che i vini che non siano a denominazione di origine controllata, debbano chiamarsi « vini comuni da pasto ». La politica ora seguita nel settore rischia addirittura di vanificare i risultati che si è voluto ottenere con i decreti del Presidente della Repubblica del 21 agosto 1968.

Vero è che esistono casi particolari: abbiamo il Montepulciano e abbiamo il Montepulciano d'Abruzzo, che a sua volta è un prodotto serio. Tuttavia noi auspichiamo maggiore oculatezza per quanto riguarda il riconoscimento delle denominazioni di origine controllata dei vini.

Con questo spirito approviamo il provvedimento, lamentando al tempo stesso la mancanza di un provvedimento che tenda a regolare il settore nella sua interezza e non soltanto in riferimento a questa o quella località.

Sono d'accordo con le modifiche proposte dal relatore, poichè contribuiscono a chiarire il significato del provvedimento e ad evitare che poi lo stesso possa essere messo in discussione dalle case vinicole, che attraverso i loro legali sanno bene come presentare certi problemi alla magistratura — per fare un esempio — al fine di tutelare i propri interessi.

P I S T O L E S E . Anche noi siamo d'accordo sul disegno di legge e esprimiamo il nostro voto favorevole sulla sua sostanza. Apprezziamo anche le osservazioni del senatore Boano, ribadite e precisate grazie alla richiesta di delucidazioni del senatore Scardacione.

Tuttavia credo che il primo comma dell'articolo unico al nostro esame potrebbe essere modificato nella forma, per precisarne meglio il significato ed evitare qualsiasi interpretazione che si scosti dallo spirito del provvedimento. A mio parere si potrebbe dire: « Nell'ambito delle denominazioni di origine controllata dei vini Valpolicella e Soave, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, sono riconosciute espressamente le denominazioni " Recioto " e " Amarone " ».

Si tratta di girare un po' la frase. Si afferma il presupposto dell'esistenza di una denominazione di origine controllata, nel cui ambito sono contemplate due particolari qualificazioni dei vini veronesi.

Sottopongo alla valutazione della Commissione questa formulazione del primo comma; comunque ribadisco che anche la proposta del senatore Boano è senza meno accettabile.

D A L F A L C O . A prima vista mi sembrava che la proposta del senatore Pistolese precisasse il significato del provvedimento, ma considerandola meglio mi pare che essa complichino le cose. Infatti, se teniamo presente quanto dice il secondo comma, ci accorgiamo che il provvedimento è chiaro così come è e non vi è alcun bisogno di puntualizzarne il testo nel senso indicato dal collega Pistolese.

B A L B O . Concordo con quanto ha detto il relatore. In tal modo noi riusciamo a specificare, senza ombra di dubbio, che i due tipi di vino cui si riferisce il provvedimento in esame devono trarre la loro origine solo ed esclusivamente dalle zone del Valpolicella e del Soave: e questo mi pare che sia la cosa che a noi interessa.

P O R R O . Concordo con le valutazioni positive espresse in questa sede sul provvedimento all'ordine del giorno. Anche se meno competente della materia che stiamo trattando, con la mia esplicita adesione intendo sottolineare l'attenzione con cui seguo la discussione e dare il mio apporto di piena responsabilità al lavoro svolto.

L O B I A N C O , sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. In merito al provvedimento, il Governo riconosce che esso risponde alla esigenza ormai diffusa di regolamentare in maniera chiara l'uso dei vitigni ai fini della commercializzazione dei vini. Infatti non soltanto i termini « Recioto » e « Amarone » danno luogo agli inconvenienti lamentati, ma anche altri termini come il « moscato » e la « malvasia », eccetera.

La questione ha assunto una importanza molto vasta, che supera i confini nazionali per investire quelli comunitari, per cui il Governo sarebbe dell'idea di non procedere a regolamentazioni parziali e settoriali della materia, ma di porre mano ad un provvedimento organico e globale.

Comunque, per il provvedimento in esame, mi rimetto al giudizio della Commissione.

Vorrei fare una precisazione riguardante il riferimento all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenuto nell'ultimo comma dell'articolo unico. A nostro parere tale riferimento non è esatto, in quanto esso riguarda coloro che pongono in commercio, con la denominazione di origine controllata, dei vini privi dei requisiti richiesti e non coloro i quali usano la denominazione di un vitigno per commercializzare vini da quello derivati.

Questi ultimi con il loro prodotto più scadente fanno certamente concorrenza ai produttori di vini con denominazione simile e di più alto rango, ma non può certo configurarsi nella loro azione il dolo che ricorre invece nei casi previsti dall'articolo 28 citato, che giustifica l'applicazione di sanzioni quali la reclusione e la multa.

B O A N O, *relatore alla Commissione.*
Ringrazio il Sottosegretario per la testimonianza di utilità del nostro lavoro e la cortesia che ha voluto usare nei riguardi della Commissione, assumendo un atteggiamento più possibilista del testo della nota che gli uffici tecnici del Ministero gli avevano predisposto, e rimango quindi dell'opinione che sia necessario ed opportuno approvare il disegno di legge in esame.

Per quanto riguarda il richiamo del disegno di legge all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, la nota portata a nostra conoscenza dal rappresentante del Governo asserisce che esso non è pertinente in quanto i contravventori nel caso specifico non commetterebbero una azione fraudolenta, ma semmai una appropriazione indebita del nome di un vitigno a fini commerciali. Io ribadisco però che non ci troviamo in questa ipotesi, poichè il « Recioto » non è un vitigno.

Rientrerebbe nel caso contemplato dalla nota ministeriale colui il quale esitasse sul mercato, con il nome di Barbera, prodotti di autentici vitigni Barbera che non fossero però quelli delle zone per le quali è stata concessa la denominazione di origine controllata. In tal caso non ci sarebbe l'intenzione veramente fraudolenta, ma solo una utilizzazione di comodo del nome di un vitigno a scopi commerciali che potrebbe, sì, generare confusione nel consumatore, ma non costituirebbe una vera e propria frode.

Invece qui il riferimento al vitigno non ricorre affatto, in quanto il « Recioto » e l'« Amarone » non sono, per l'appunto, dei vitigni, ma delle specificazioni e delle qualificazioni.

Comunque io, nel merito, vorrei sentire l'opinione della Commissione.

Lo stesso proponente aveva, in un colloquio privato, espresso la sua disponibilità per sostituire eventualmente il riferimento all'articolo 28, qui contenuto e legittimamente richiamato, con una riproduzione esplicita, di fatto, in questo comma, della penalità prevista nell'articolo 28 citato. Questa era una tesi.

L'articolo 28 dice: « Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con denominazione di origine controllata, o controllata e garantita, vini che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di questa denominazione (ed è il nostro caso) è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a quarantamila lire per ogni ettolitro di prodotto. Qualora si tratti di infrazione relativa a lieve differenza . . . , la reclusione e la multa sono ridotte di un quarto ».

La parte dell'articolo 28 che con piena legittimità ci riguarda è la prima. Io non ho nulla in contrario alla riproduzione integrale della dizione qui contenuta. Forse è bene comunque — e mi pare che anche il senatore Pistolese la pensi in questo senso — che la formulazione sia più precisa.

Vorrei aggiungere anche un'ulteriore precisazione, che mi è stata suggerita dall'osservazione del collega Scardaccione: per il termine « Amarone » si tratta di qualifica (e infatti abbiamo un aggettivo qualificati-

9^a COMMISSIONE

47° RESOCONTO STEN. (26 giugno 1974)

vo); e per il termine « Recioto », più che di qualifica, si tratta di specificazione. Per me è indifferente. Vorrei redigere il primo comma così: « La specificazione " Recioto " e la qualifica " Amarone " sono riservate esclusivamente ». Questo sarebbe formalmente più appropriato.

D A L F A L C O . Mi pare che le annotazioni filologiche del collega Boano siano estremamente pertinenti. Nel « nome » è comprensiva la qualifica e la specificazione. Quindi, a maggior ragione, è meglio usare l'ultima proposta del senatore relatore, cioè « la specificazione Recioto » e « la qualifica Amarone », riferita al primo comma.

Per quanto riguarda invece l'ultimo comma, io capisco le osservazioni dell'onorevole Sottosegretario, per quanto riguarda il riferimento al dolo ed alla reclusione. Quindi, per evitare complicazioni, io credo che la retifica nel senso che qui non si tratta di vitigni ma di vini, per ciò stesso acconsentirebbe anche a questo testo di andare avanti benissimo; perchè qui si parla di vini.

Se vogliamo, lo dico più per uno scrupolo che per altro, all'ultimo comma, anzichè mettere « i contravventori sono puniti », si possono mettere le multe contenute o che prevede l'articolo 28. Potremmo dire: « I contravventori sono puniti con la multa da lire ventimila a lire centomila ... ».

B O A N O , *relatore alla Commissione.* La parte seconda del primo comma dell'articolo 28 dice che coloro che commerciano vini non aventi i requisiti indicati, eccetera, sono puniti con la reclusione fino ad un anno per ogni ettolitro o frazione di ettolitro.

D A L F A L C O . Quindi si potrebbe usare la dizione « I contravventori sono puniti ... ».

D E L P A C E . Perchè fare tante specificazioni in questa legge, dal momento che vi è una legge generale che riguarda tutto? Così, credo che si sminuisca la portata della norma generale.

D A L F A L C O . Se il Sottosegretario non insiste, prendiamo atto della specifica-

zione, o, meglio, della precisazione del relatore alla Commissione che, appunto, sottolinea che si tratta non di vitigni ma di vini, e che quindi l'ipotesi rientra perfettamente nella più ampia norma dell'articolo 28.

L O B I A N C O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Mi rimetto alla Commissione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda la parola, passiamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico

Le denominazioni « Recioto » e « Amarone » sono riservate esclusivamente ai vini veronesi regolamentati dai decreti del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 relativi al riconoscimento a d. o. c. (denominazione di origine controllata) dei vini Valpolicella e Soave.

Pertanto, l'uso dei nomi « Recioto » e « Amarone », da soli o accompagnati da qualsiasi altra espressione, è vietato per designare qualsiasi altro vino diverso da quelli di cui sopra.

È fatta eccezione per il Recioto di Gambellara riconosciuto a d. o. c. (denominazione di origine controllata) con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970.

I contravventori sono puniti a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il relatore vuole indicarci esattamente le modifiche da effettuare all'articolo unico?

B O A N O , *relatore alla Commissione.* Ecco. Al primo comma, sostituire le parole « Le denominazioni " Recioto " e " Amarone " con le altre », « La specificazione " Recioto " e la qualifica " Amarone " ».

All'inizio del secondo comma, alle parole « Pertanto, l'uso dei nomi " Recioto " e " Amarone ", da soli o accompagnati » sostituire le altre: « Pertanto, l'uso della specificazione " Recioto " e della qualifica " Amarone ", da sole o accompagnate ».

9^a COMMISSIONE

47° RESOCONTO STEN. (26 giugno 1974)

P R E S I D E N T E . Do lettura, quindi, del nuovo testo dell'articolo unico così come risulta dalla nuova formulazione:

Articolo unico

La specificazione « Recioto » e la qualifica « Amarone » sono riservate esclusivamente ai vini veronesi regolamentati dai decreti del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 relativi al riconoscimento a d.o.c. (denominazione di origine controllata) dei vini Valpolicella e Soave.

Pertanto, l'uso della specificazione « Recioto » e della qualifica « Amarone », da sole o accompagnate da qualsiasi altra espressione, sono vietate per designare qualsiasi altro vino diverso da quelli di cui sopra.

È fatta eccezione per il Recioto di Gambellara riconosciuto a d. o. c. (denominazione di origine controllata) con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970.

I contravventori sono puniti a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Metto in votazione l'articolo unico del disegno di legge, nel testo così modificato.

(È approvato)

La seduta termina alle ore 11,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici

DOTT. FRANCO BATTOCCHIO